



COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO

Provincia di Brescia

Prot. n. 001584
Registro Ordinanze n. 20/2015

OGGETTO: Disposizioni inerenti la condotta dei cani in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IL SINDACO

CONSIDERATO che occorre dettare disposizioni precise sull'abbandono nei luoghi pubblici delle deiezioni solide di cani;

CONSIDERATO che il diffuso malcostume di abbandonare tali deiezioni canine, oltre che preoccupante sintomo di inciviltà, costituisce sia fonte di disturbo per la civile convivenza, segnatamente andando ad interferire con il diritto alla libera circolazione dei pedoni, sia potenziale fonte di diffusione di malattie;

CONSIDERATO altresì che molti proprietari lasciano vagare i propri cani su aree pubbliche od aperte al pubblico, in modo indiscriminato e senza assumere alcuna cautela, ponendo con ciò a rischio l'incolumità delle persone e della circolazione veicolare;

RITENUTO di dover assumere in merito i necessari provvedimenti correttivi, a tutela della salubrità e del decoro del territorio di Toscolano Maderno nonché della sicurezza delle persone;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009 recante "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani"

Visto l'Art. 15 del Regolamento di Polizia Urbana

Visto il disposto dell'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 (TUEL);

ORDINA

- 1) E' vietato abbandonare sulle aree pubbliche od aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, gli escrementi solidi dei cani. I proprietari ed i detentori a qualsiasi titolo dei cani cureranno la raccolta degli escrementi prodotti dai propri animali, riponendoli in un sacchetto od involucro integro. A tale riguardo è fatto obbligo ai possessori o detentori a qualsiasi titolo di cani, allorché ne conducano su aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali, di essere muniti di quanto necessario per la raccolta degli escrementi;
- 2) E' fatto obbligo di riporre i sacchetti utilizzati per la raccolta, ben chiusi, nei cassonetti adibiti alla raccolta dei RSU collocati lungo le strade cittadine; altresì è vietato depositare i sacchetti contenenti gli escrementi dei cani nei cestini portarifiuti.
- 3) E' fatto obbligo ai proprietari di esibire, a richiesta del personale incaricato al rispetto della presente Ordinanza Sindacale, l'attrezzatura indicata per la raccolta degli escrementi dei cani
- 4) E' vietato lasciare incustoditi i cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, strade, aree verdi attrezzate, parchi e giardini comunali
- 5) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo; Dall'osservanza del presente Articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco che utilizzano i cani per servizio.
- 6) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 durante la

